



ENTE:

PROVINCIA DI AREZZO

Decorata di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiana

**SERVIZIO VIABILITA' e
LL.PP.**p.za della Libertà3, 52100 AREZZO – I Tel +39 0575 3921
URL: www.provincia.arezzo.it/viabilita

STRADA

**STRADE PROVINCIALI e
REGIONALI**

PROGETTO

23-V022

TITOLO

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA
DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE
STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DI DURATA 48 MESI. PROG.
23-V022****LOTTO 1 – sub lotto 1.3**

TECNICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**Geom. Stefano Nocentini****PROGETTISTI****Geom. Stefano Nocentini
Ing. Stefano Santo Ristagno**

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

CONTENUTO:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

TAVOLA

7

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUITO		
			RESP. PROC.		
			RESP. PROC.		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	ESEGUIT	VERIFIC.	APPROV.
0	EMISSIONE				INT

NOME FILE:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Oggetto: Accordo Quadro per il servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali per la durata di 48 mesi con più operatori economici

- **LOTTO 1 – SUB-LOTTO (1.3)**
- **SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE**
- **TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO**

Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO	4
Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	5
Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO	5
Art. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	6
Art. 5 – REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE	6
Art. 6 – DOTAZIONE MEZZI	6
Art. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO	7
Art. 8 – DEPOSITI, MEZZI D'OPERA E MACCHINARI	7
Art. 9 – MODALITA' D'ESECUZIONE	10
Art. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	12
Art. 11 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	13
Art. 12 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	14
Art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	14
Art. 14 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO	14
Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA	15
Art. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE	16
Art. 17 – PASSAGGI DI COMPETENZA DA/A ALTRE AMMINISTRAZIONI	16
Art. 18 – CORRISPETTIVI	16
Art. 19 – REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE	17
Art. 20 – PAGAMENTI	17
Art. 21 – COMPENSO PER FERMO MACCHINA	18
Art. 22 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI	18
Art. 23 – SUBAPPALTO	18
Art. 24 – PENALI IN CASO DI RITARDO	19
Art. 25 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI	20
Art. 26 – ELEZIONE DOMICILIO	20

Art. 27 – IMPOSTE E ONERI FISCALI	20
Art. 28 – NORMATIVA ANTIMAFIA	21
Art. 29 – TRIBUNALE COMPETENTE	21
Art. 30 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	21
Art. 31 – OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME	21

Art. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento anti ghiaccio, delle strade sulla viabilità in proprietà e in gestione. Si specifica che il servizio in oggetto verrà svolto dagli affidatari, con proprio personale e mezzi su tratti di viabilità indicati, su insindacabile giudizio, dalla Committenza, la quale si riserva di svolgere, ove e quando possibile, la spalatura della neve e lo spargimento degli abrasivi in via esclusiva con i propri mezzi e con il proprio personale.

Le prestazioni consistono in:

1. Servizi di spalatura delle neve dalle corsie stradali con deposito della stessa ai margini delle sedi viabili, ivi compreso quando ritenuto necessario dal personale della Provincia di piazzole di sosta e parcheggi siti lungo le strade oggetto di intervento, in modo da consentire per ogni strada la corretta percorrenza, a velocità moderata, con l'uso obbligatorio di pneumatici da neve o con il montaggio obbligatorio di catene da neve.
2. La stesa di fondenti chimici e abrasivi nelle corsie stradali suddette anche in assenza di precipitazioni nevose, in presenza di condizioni meteorologiche che favoriscano la formazione di gelo.

Gli indicati servizi devono essere svolti con personale, mezzi meccanici, attrezzature e materiali (tranne sali disgelanti e graniglie forniti dall'ente appaltante), in numero e tipologie sufficienti a garantire la transitabilità in qualsiasi condizione d'innevamento. L'aggiudicatario deve eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza del personale del Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato. Tutti i mezzi e le attrezzature da impiegare devono essere accettati dall'Amministrazione, che esige un numero minimo di attrezzature e parco macchine, come indicato all'art. 4 del presente Capitolato, e che costituisce condizione essenziale per la stipulazione del contratto. La presenza del personale della Provincia di Arezzo preposto al controllo del servizio e delle operazioni necessarie, non limita né riduce la piena ed incondizionata responsabilità dell'aggiudicatario nell'esatto adempimento delle condizioni d'appalto e nella perfetta esecuzione di quanto affidato.

Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di 48 mesi (quarantotto), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di consegna anticipata, dal primo Ordine di Prestazione.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo previsto dall'accordo per i servizi invernali ed estivi nel periodo indicato all'art.2 è:

SUB LOTTI			
Sub lotto 1.3 - Importo servizi soggetto a ribasso	€ 11.666,40		
Sub lotto 1.3 - Importo fermo- macchina soggetto a ribasso	€ 13.372,00		
Sub lotto 1.3 - di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso incidenza 18,47%		€ 4.625,73	
Sub lotto 1.3 - Importo servizi	€ 25.038,40		€ 25.038,40
I.V.A 22%		€ 5.508,45	
Totale importo			€ 30.546,85

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino alla concorrenza del valore totale dell'Accordo, che non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza e all'eventuale redazione DUVRI si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati e circostanziati nel dettaglio in sede di stipula degli ordini di lavoro/contratti applicativi.

I contratti applicativi derivanti dal presente accordo fisseranno le prestazioni affidate all'appaltatore facendo riferimento ad un arco di tempo correlato alle stagioni a fronte di interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari in relazione alle condizioni climatiche.

Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di affidamento al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui all'art 108 comma 4 del d.lgs 36/2023, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari.

Art. 5 - REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE

Per presentare l'offerta per l'affidamento del presente servizio i concorrenti, oltre a non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023, devono altresì possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica economico finanziaria:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE) o iscrizione alle proprie associazioni di categoria;
- b) disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e piazzali per il ricovero dei mezzi d'opera e per lo stoccaggio del cloruro di sodio (salgemma o sale marino). Detti depositi e/o piazzali e impianti dovranno essere situati all'interno del lotto o sub-lotto oggetto del presente Accordo;
- c) dichiarazione di disporre, o di garantire la disponibilità nel caso di aggiudicazione, dei mezzi, del personale e delle attrezzature da impiegarsi nel servizio relativamente al lotto o sub-lotto per il quale si presenterà offerta. In particolare si richiede la disponibilità e la localizzazione, per ogni singolo lotto o sub-lotto delle attrezzature indicate all'art. 6, comprensivo per ogni mezzo di operaio specializzato.

Immediatamente prima della stipula del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà produrre il titolo di possesso/detenzione dei mezzi, attrezzature e strutture dichiarati pena la revoca dell'aggiudicazione e l'applicazione delle penali di cui all'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro l'Amministrazione Provincia di Arezzo si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della stipula dell'accordo quadro.

Art. 6 – DOTAZIONE MEZZI

Per maggiore tempestività d'intervento il territorio oggetto del presente accordo quadro è stato raggruppato nell'elenco delle strade sotto riportato:

ATTREZZATURA SERVIZIO INVERNALE			
LOTTO	SUB-LOTTO	STRADA	ATTREZZATURA RICHIESTA
			Attrezzatura sub- lotto
LOTTO 1	1.3	S.R. 69 VAR 2 di Val d'Arno dal km 0+000 al km 0+816	n° 1 Trattore con spalaneve e spargisale
		S.R. 69 di Val d'Arno dal km 56+000 al km 58+557 e dal km 59+272 al km 62+346	
		S.P. 21 Pesciola dal km 3+162 al km 13+400	
		S.P. 21 Pesciola dal km 16+315 al km 20+789	
		S.P. 21 Pesciola dal km 21+413 al km 26+519	
		S.P. 21 VAR 1 Pesciola dal km 0+000 al km 0+665	
		S.P. 21 VAR 2 Pesciola dal km 0+000 al km 0+549	

Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. l'offerta dell'appaltatore;
3. l'elenco prezzi unitari posto a base dell'offerta;
4. DUVRI
5. cauzione definitiva.

Art. 8 - DEPOSITI, MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

Depositi

L'appaltatore deve disporre in proprietà o disponibilità, di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e idonei piazzali per il ricovero dei mezzi d'opera e per lo stoccaggio di cloruro di sodio (salgemma o sale marino). Detti depositi e/o piazzali e impianti dovranno essere situati all'interno del sub-lotto oggetto del presente Accordo. Il carico del sale o degli altri agenti disgelanti sui mezzi spargitori attraverso pala caricatrice è a carico dell'appaltatore. All'inizio della stagione invernale deve essere disponibile presso il deposito suddetto, ad uso esclusivo del servizio oggetto dell'appalto, una quantità di sale antigelo adeguata a soddisfare le esigenze di tutta la stagione invernale. Al termine della stagione invernale, al termine di ogni servizio di salatura ed ogni qual volta il sale dovesse essere inutilizzato per lunghi periodi, l'appaltatore deve provvedere a coprirlo e ripararlo adeguatamente mediante appositi teli impermeabili o tettoie, interamente a proprie spese. Tali quantitativi di sale devono essere costantemente reintegrati, previa comunicazione alla Stazione Appaltante, al fine della garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle strade oggetto dell'appalto. L'approvvigionamento dei materiali disgelanti sarà fornito dall'Amministrazione.

Mezzi d'opera

I mezzi da mettere a disposizione per il servizio oggetto del presente appalto, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, devono essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata installazione di apposita attrezzatura per lo sgombero neve e/o spargimento di sale. I mezzi devono essere adibiti prioritariamente al servizio lungo le strade oggetto del presente Accordo Quadro e possono essere utilizzati per un servizio analogo presso altri enti o privati solo se tale impiego non pregiudica il corretto svolgimento del servizio per la Provincia di Arezzo. Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine agricole ed attrezzature (modello, potenza, targa, numero di telaio, ecc.), polizze assicurative ed elenco del personale impiegato, e localizzazione dei mezzi stessi, devono risultare dal verbale di consegna, attestante l'inizio della prestazione di servizio. Le generalità di tutti i conducenti devono essere comunicate alla Provincia di Arezzo, così come quelle del responsabile del coordinamento del servizio designato dall'appaltatore. Nel caso di impresa agricola individuale aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono il titolare dell'impresa, i coadiuvanti iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica. Nel caso di società agricola aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei

mezzi sono i soci iscritti alla gestione INPS-area agricola, i collaboratori del socio iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica. I trattori devono essere della potenza non inferiore a 90 CV e comunque adeguata al tipo di servizio, rimanendo la facoltà della Provincia di Arezzo di rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti stradali oggetto dell'appalto. Per quanto riguarda gli autocarri, essi devono avere una massa complessiva tra gli 80 quintali e i 190 quintali, preferibilmente con quattro ruote motrici. Nel presente capitolato per "mezzi" si intendono macchine funzionanti comprensive di conducenti; in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lavaggio, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine. E' compresa inoltre la quota di assicurazione, ammortamento, manutenzione, inoperosità, pezzi di ricambio, spese generali e utile dell'impresa. Gli oneri per gli agganci delle attrezzature sono ad esclusivo carico dell'appaltatore. Gli autocarri ed i trattori utilizzati per lo sgombero neve e il trattamento antighiaccio saranno muniti di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario. I mezzi e le attrezzature devono essere omologati e disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione; gli stessi mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature e devono avere una specifica assicurazione per lavori eseguiti sulla sede stradale.

L'impiego di lame, di spargisale o altra attrezzatura di dimensioni superiori a quelle minime richieste, o di mezzi con potenza superiore non previsti nell'elenco prezzi, non dà luogo a corresponsione di compensi ulteriori.

Attrezzature sgombraneve:

- **Spalaneve:** In tale assetto i mezzi dovranno essere muniti di una lama orientabile o a vomere azionata idraulicamente o turbina o mezza turbina. La modalità operativa del mezzo "lama dritta" dovrà essere tale da consentire l'orientamento per lo scarico della neve sia sul lato destro che su quello sinistro. Saranno ammessi sia spartineve con lama rompighiaccio ad un solo settore azionata idraulicamente, sia lame sgombraneve a più settori per il superamento degli ostacoli. I vomeri in posizione chiusa dovranno avere una larghezza minima di sgombero di m 2,40 (max 3,00 m.); dovranno inoltre avere l'alerone di un'altezza minima non inferiore a m 0,75, mentre per quelli a lama dritta l'altezza minima dovrà essere non inferiore a m 0,85. La lama dovrà essere opportunamente sagomata in modo da scaricare lateralmente la neve senza che questa ricada sulla corsia.

- **Spargisale/spargi-graniglie:** I mezzi in tale assetto, dovranno montare dispositivi a rotazione, oscillanti o trainati in grado di garantire la distribuzione uniforme su tutta la sede stradale bitumata di sale e/o graniglie. Lo sgombero neve e spargitura del sale e/o graniglie dovrà essere eseguito con il tipo od i tipi di mezzi indicati nell'offerta o eventualmente con mezzi speciali diversi che, proposti dalla ditta successivamente all'assegnazione dell'appalto, dovranno essere preventivamente accettati dal Servizio Viabilità provinciale. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi cingolati. Tutti i mezzi impiegati dovranno essere muniti delle opportune apparecchiature visive atte ad identificarli. Dette apparecchiature consisteranno in un lampeggiatore a luce gialla posto in alto sopra la cabina di guida, in modo da essere ben visibile sia dalla parte anteriore che posteriore dei veicoli, ed in particolare delle luci di ingombro della lama spartineve come previsto in fase di omologazione, atte ad individuarne l'esatto ingombro laterale, tutto quanto in conformità alle normative vigenti.

Dispositivi di visibilità diurna e notturna.

I mezzi e le attrezzature devono disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione.

I mezzi devono essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zone d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.

Grava sull'appaltatore l'onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi che dovessero essere posti fuori uso da guasti, incidenti o provvedimenti di agenti di polizia stradale, con altri dello stesso tipo, senza per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari. La sostituzione di un mezzo o delle attrezzature deve essere tempestivamente e preventivamente comunicata alla Provincia di Arezzo.

Le Macchine Agricole che sono impiegate come macchine operatrici sgombraneve devono effettuare visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione con le speciali attrezzature montate (lame, vomeri, sgombraneve e salatori), e devono richiamare nella carta di circolazione la dicitura che la qualifica come tale, come ribadito nelle circolari n. 39075/07 e n. 66346/07 del Ministero dei Trasporti.

Art. 9 - MODALITA' D'ESECUZIONE

Conducenti e mezzi, nel periodo di prestazione dei servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio, dovranno essere reperibili h. 24 a semplice richiesta dell'Amministrazione. La ditta dovrà immediatamente intervenire all'ordine del personale della Provincia di Arezzo ed entro il termine massimo di 30 minuti dovrà essere sul tratto assegnato.

Il servizio, su richiesta della stazione appaltante, con i limiti e come previsto dall'art. 1, può essere all'occorrenza ampliato oltre le strade incluse nel sub-lotto assegnato. In tal caso saranno applicati i prezzi contrattualmente stabiliti senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

1. Sgombero neve

- Lo spalaneve, di norma, dovrà entrare in azione non appena la neve abbia raggiunto l'altezza minima di cm. 3 (tre) in uno qualunque dei punti del tronco da sgombrare e si fermerà quando l'altezza della neve sia inferiore alla minima salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione. Lo spalaneve ed il relativo mezzo di locomozione dovranno essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto.

La Ditta è tenuta a ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite dall'Amministrazione a mezzo del proprio personale.

- Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno, operazione da ripetersi fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione.

Lo sgombero sarà valutato in base al tempo impiegato sul tronco stradale assegnato e sgombrato, intendendosi completato lo stesso sgombero quando sia stata effettuata l'andata su un lato e il ritorno sull'altro oltre i successivi allargamenti dovuti eseguiti sempre in fase successiva e comunque su richiesta dell'Amministrazione. Qualora si rendessero necessari sgombri di pulizia o di allargamento della sede viabile o su aree e strade pubbliche limitrofe necessarie per la sicurezza della circolazione, il compenso verrà conteggiato con i prezzi di elenco. La larghezza della sezione sgombrata dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale. Nel primo sgombero (andata e ritorno) essa non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa fra i cigli della banchina, o fra la segnaletica di margine in caso di banchina pavimentata. Negli sgomberi successivi ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva, la sezione sgombrata potrà essere proporzionalmente più stretta, e potrà essere ridotta soltanto in presenza di ostacoli permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata.

In caso di presenza di ostacoli accidentali o veicoli fermi che rappresentano ostacolo per lo sgombero della neve o un blocco della circolazione l'Appaltatore è tenuto a comunicarlo immediatamente all'Amministrazione.

Lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme privo di restringimenti, qualora si verificassero, l'Appaltatore è tenuto a rettificarle a proprie cure e spese ricorrendo se necessario alla manodopera occorrente. Le operazioni per l'esecuzione del servizio hanno luogo per ordine impartito dal personale dell'amministrazione addetto con "CHIAMATA"

che potrà avvenire sia per ordine scritto, o tramite comunicazione telefonica o altri mezzi di comunicazione stabiliti dall'Amministrazione provinciale.

3) Al termine del servizio l'Appaltatore dovrà comunicare tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Responsabile del Servizio, il resoconto del servizio effettuato indicando personale e mezzi utilizzati, ore effettuate, chilometri percorsi.

2. Spargimento di sali disgelanti e di graniglia

- Lo spargimento di sali disgelanti, graniglia, pietrischetto o sabbia, miscelati o meno sarà effettuato con spandisale avente capienza idonea per il regolare svolgimento del servizio nel tronco affidato.
- Il mezzo dovrà viaggiare sempre con catene da neve a bordo e all'occorrenza montate e dovrà essere dislocato nel punto più idoneo nell'ambito del sub-lotto di competenza del servizio.
- Lo spargimento dei materiali dovrà essere effettuato in modo regolare, in funzione delle condizioni della strada e secondo gli ordini e le istruzioni impartiti dal personale preposto.
- Il mezzo per spargimento dovrà essere sempre disponibile, in qualsiasi momento del giorno e della notte, e potrà entrare in azione anche su semplice richiesta verbale del personale dell'Amministrazione. Le operazioni per l'esecuzione del servizio hanno luogo per ordine impartito dal personale dell'amministrazione addetto con "CHIAMATA" che potrà avvenire sia per ordine scritto, o tramite comunicazione telefonica o altri mezzi di comunicazione stabiliti dall'Amministrazione provinciale.

L'intervento con i mezzi spandisale dovrà essere effettuato ogni qualvolta si verifichi la necessità del servizio anche in modo preventivo e nei tratti stradali dove normalmente si verificano delle condizioni di gelo. Il mezzo dovrà intervenire in strada carico dei materiali occorrenti (sali disgelanti, graniglia, sabbia ecc.). L'onere del caricamento dei materiali, sarà sempre a carico dell'Appaltatore.

Al termine del servizio l'Appaltatore dovrà comunicare tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Responsabile del Servizio, il resoconto del servizio effettuato indicando personale e mezzi utilizzati, ore effettuate, chilometri percorsi.

Fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore nel garantire in ogni momento l'agibilità della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilità dei dosaggi in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione atmosferica, umidità, temperatura, intensità delle precipitazioni,...), che dovranno comunque essere valutati e considerati da parte dell'Appaltatore durante l'espletamento del servizio, si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale, che dovranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione delle condizioni atmosferiche, quale quantitativo minimo indicativo da utilizzare:

trattamento del piano viabile	sparsa sale grammi/mq
in fase preventiva con temperatura esterna compresa tra 0°C e -7°C	15
in presenza di formazioni di ghiaccio e/o precipitazioni nevose	30

Si fa presente che in strade con pavimentazione drenante, i quantitativi indicativi di cui sopra dovranno essere aumentati, con divieto di utilizzare sabbie o graniglia.

Le prestazioni orarie relative al carico del sale antigelo effettuato dalla ditta con pala o escavatore proprio, si intendono già remunerate e calcolate nel compenso.

Art. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali.

1. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm. - Nuovo Codice della Strada;
2. D.P.R 16/12/1992 n.495 e ss.mm. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada;
3. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
4. Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
5. D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l'avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Copia del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, l'elenco degli addetti e copia dei relativi attestati di formazione dovrà essere inviata al Responsabile del Progetto prima della stipula dell'accordo quadro.

Dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori.

Con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro a salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, senza che il seguente elenco possa essere ritenuto limitativo, l'appaltatore dovrà:

- a) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei dipendenti.
- b) fornire ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi delle lavorazioni e delle operazioni da effettuare, esigere e verificare che questi vengano regolarmente utilizzati;

- c) istruire i dipendenti affinché non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza.

Inoltre in caso di emergenza dovrà adottare tutte le misure che ritiene necessarie a salvaguardia dell'incolumità delle persone (propri dipendenti, utenti della strada ed altre eventuali persone interessate) dandone immediata comunicazione alla stazione appaltante.

Art. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta prima della stipula del contratto potrà liberamente esercitare il suo diritto di prendere informazioni necessarie ed opportune al buon svolgimento dell'appalto anche a mezzo dell'Amministrazione della Provincia.

Per ogni contratto sottoscritto in virtù dell'accordo quadro, l'Appaltatore dovrà provvedere:

1. ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi da attrezzare per sgombero neve, spargimento sale, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme in materia;
2. ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi;
3. ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti, se richiesto dovrà darne prova all'Amministrazione in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di vigilanza.
4. ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti 3) e 4) non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco;
5. a farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si rendessero necessarie, ecc.).

6. la ditta affidataria nell'espletamento del servizio assolve ad un Servizio di pubblica utilità per una Pubblica Amministrazione, pertanto è tenuta a tenere un comportamento corretto e disponibile nei confronti degli utenti stradali, tenendo sollevata l'Amministrazione appaltante da qualunque molestia o lamentele di terzi in conseguenza del servizio;

7. adottare tutti gli accorgimenti necessari per rendere compatibili il servizio oggetto dell'appalto con il mantenimento del pubblico transito.

Art. 12 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dell'appalto. È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'appalto nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti alle lavorazioni. Le cautele dovranno essere finalizzate anche a non causare danni a beni pubblici e privati. In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

Art. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti. E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991, n. 52 nonché dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023.

Art. 14 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, su disposizione della Stazione Appaltante nei seguenti casi:

- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nei casi previsti dal D.lgs 36/2023;

- nel caso di indisponibilità della ditta all'esecuzione di contratti specifici;
- qualora per due eventi consecutivi, nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti applicativi dell'accordo quadro, vengano contestate alla ditta gravi e ripetute violazioni o inadempienze con applicazione di penali;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- in caso di mancato intervento per più di due volte alla richiesta di attivazione in caso di evento di spallatura o di prevenzione antighiaccio, all'interno di un singolo contratto specifico;
- l'irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la SA ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

L'Impresa è in ogni caso tenuta al risarcimento dei danni.

La Provincia di Arezzo può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 36/2023 , o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro. Non è prevista l'importo della garanzia per i contratti attuativi. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'art 117 del Codice può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Polizza RC Generale con la quale l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni in virtù dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro ed a trasmettere alla Provincia di Arezzo, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva, con caratteristiche analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Se l'aggiudicatario è già in possesso di una polizza di tale natura potrà presentare una appendice della stessa nella quale si espliciti che l'appendice in questione copre il servizio svolto per conto della Provincia di Arezzo, in ordine all'affidamento oggetto dell'Accordo Quadro.

Polizza RCA valida su aree pubbliche o private con un massimale unico non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni mezzo utilizzato, compreso il rischio trasportati e la responsabilità dei conducenti. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 17 - PASSAGGI DI COMPETENZA DA/A ALTRE AMMINISTRAZIONI

Nella eventualità che nel periodo di validità del singolo contratto un tronco stradale appaltato passasse in tutto od in parte in gestione ad altra amministrazione, l'Appaltatore sarà tenuto o meno alla continuazione della prestazione dei servizi assunti, in base alle determinazioni dell'Ente subentrante per il periodo concordato fra gli enti.

Nel caso di presa in consegna di tratti stradali da parte della Provincia di Arezzo l'Appaltatore è tenuto a svolgere il servizio anche sui nuovi tratti. In tal caso saranno applicati, sui nuovi tratti, i prezzi contrattualmente stabiliti senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Art. 18 - CORRISPETTIVI

Le prestazioni di servizio verranno compensate con i prezzi del Prezzario dei Lavori della Toscana - Anno 2024 Provincia di Arezzo approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1384 del 27/11/2023, e i prezzi aggiunti di cui all'elenco prezzi unitari allegato e assoggettati al ribasso offerto. I prezzi sono determinati valutando tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore, comprese le spese generali, l'alea e l'utile di impresa. Pertanto si intendono comprensivi di tutto quello che occorre per l'esecuzione dei servizi del presente Accordo Quadro, secondo le prescrizioni del presente Capitolato. Per i prezzi non contemplati nell'elenco prezzi allegato, l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo servizio svolto e con nuovi prezzi ricavandoli da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti già presenti nel Prezzario dei Lavori della Toscana,

riportati alla data della formulazione dell'offerta. In caso ci sia la necessità di utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell'Elenco Prezzi, questo dovrà essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto. Tali nuovi prezzi saranno definitivi con apposito verbale di concordamento tra la DEC e l'Appaltatore e approvati dal RUP. Sui nuovi prezzi così desunti dovrà essere applicato il ribasso offerto. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell'OdS, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei servizi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione del servizio o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 19 – REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE

Relativamente alle clausole di revisione prezzi, si applicano le previsioni stabilite all'art. 60 del d.lgs 36/23, che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva determinano una variazione del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

A partire dal secondo anno, sarà onere dell'Appaltatore richiedere alla Stazione Appaltante l'eventuale revisione dei prezzi, documentando puntualmente la sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento e qualora venga accordata sarà applicata ai successivi ordini di prestazione emessi. Analogamente, per le variazioni in diminuzione, la Stazione Appaltante applica le medesime condizioni stabilite all'art. 60 del d.lgs 36/23.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. Inoltre ai sensi del comma 5 del medesimo articolo sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

E' prevista l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d.lgs 36/2023.

Art. 20 - PAGAMENTI

Per ogni singolo contratto, a decorrere dall'avvio del medesimo, i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura di importo pari agli interventi contabilizzati dal direttore dell'esecuzione e confermati dal responsabile del progetto. Inoltre, entro il mese di febbraio verranno liquidate le prestazioni eseguite fino al 31 dicembre dell'anno precedente; entro il mese di maggio quelle eseguite dal 1 gennaio al 30 aprile. Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L'emissione di un D.U.R.C. non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate. L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Piano straordinario contro le mafie pena la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento. La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento e CIG assegnato. Al termine dell'esecuzione di ogni singolo contratto sarà emessa, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dall'accettazione

dell'ultima esecuzione, l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 21 - COMPENSO PER FERMO MACCHINA

E' inoltre previsto un importo a corpo annuo, relativo a ciascuna stagione invernale (periodo compreso tra il 1 novembre e il 30 aprile) per la durata dell'A.Q. detto "fermo-macchina", come descritto nell'elenco prezzi allegato, per ogni singolo lotto stradale e/o sub - lotto. Tale quota si intende destinata all'ammortamento di tutti i mezzi, le attrezzature e la disponibilità di mano d'opera posti a base dell'offerta. La tariffa soggetta al ribasso è da intendersi per sub - lotto. I pagamenti verranno effettuati dai responsabili dei Reparti del Servizio Viabilità, nel rispetto delle norme del Regolamento di Contabilità vigente presso la Provincia, entro il mese di Maggio relativo alla stagione invernale precedente.

Tale importo è da liquidarsi in ogni caso, vengano o non vengano prestati i servizi oggetto dell'ODP.

Art. 22 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni di servizio saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto a tutte le voci dell'elenco prezzi allegato. La contabilità delle prestazioni verrà effettuata applicando al tempo i suddetti prezzi ribassati. La contabilità degli interventi andrà sempre riferita al lotto e/o al sub – lotto.

Art. 23 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun Ordine di Prestazione oggetto dell'Accordo Quadro, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, secondo le vigenti previsioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la tempestività dell'esecuzione dell'intervento, da svolgersi anche a chiamata, al fine di garantire celermente la percorribilità e/o il ripristino della circolazione del traffico in sicurezza.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 art. 119 del codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Art. 24 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per i contratti specifici si precisa che l'applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto

sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto della Provincia di Arezzo di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell'appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale saranno applicate le seguenti penali da trattenersi in sede di contabilità o di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione:

1. con un ritardo superiore ai 30 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale;
2. in caso di mancato intervento si applicherà una penale pari a 500 €;

In caso di ritardo o mancato intervento la Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alle penali di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento e l'eventuale danno. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. In caso di mancato intervento per più di due volte all'interno di un contratto specifico o qualora i ritardi siano tali da comportare penali di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro, troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale dall'accordo quadro.

Art. 25 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

Il Rup provvederà ad affidare a mezzo di contratti specifici i singoli servizi. I servizi saranno commissionati dal direttore esecutivo di ciascun lotto e/o sub – lotto mediante invio di lettere di ordinazione contenenti il computo dei servizi richiesti e la durata prevista degli stessi. Le lettere di ordinazione saranno inviate via fax o casella pec come indicato dalla Ditta nella domanda di partecipazione. I contratti saranno stipulati a mezzo di ordinativo-contratto.

Si intendono allegati ad ogni contratto specifico e sono richiamati all'interno di ciascun ordinativo :

- ACCORDO QUADRO
- Elenco prezzi
- DUVRI
- Computo metrico estimativo
- Relazione con individuazione dei tratti di strada oggetto di intervento

Art. 26 – ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione.

Art. 27 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione

dell'IVA che è a carico della stazione appaltante. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di contratto, di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 28 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La stipulazione dell'Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Art. 29 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie tra le parti così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici quale che sia la loro natura che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in via giudiziaria secondo la vigente normativa. In tali casi sarà competente il Foro di Arezzo. Per la definizione delle controversie è comunque esclusa la competenza arbitrale.

Art. 30 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Art. 31 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'Appalto specifico è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'Accordo Quadro, nonché negli elaborati della perizia; nel caso in cui diversamente possano disporre tali condizioni prevalgono sulle disposizioni del Codice Civile. Oltre alle disposizioni normative fin qui richiamate e per quanto non previsto e non specificato dall'Accordo Quadro, l'appalto è soggetto, all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti, salvo diversa disposizione dei documenti allegati allo specifico contratto:

- Il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'Appalto", art. 1655-1677 in quanto non in contrasto con le norme sui servizi pubblici di seguito richiamate;
- Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; Codice della Strada D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. n. 151/2003, dal D.L. n° 269/2003, dal D.P.R. n. 235/2004, dal D.P.R. n. 153/2006 e dal D.P.R. 37/2007;
- leggi, i decreti e le circolari ministeriali, nonché le disposizioni e le Linee Guida dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni;
- leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Toscana, Provincia di

Arezzo e Comuni interessati dagli interventi di cui all'oggetto dell'appalto;

- norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificate e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori e servizi;
- Legge 248 del 4 Agosto 2006;
- Legge 123 del 3 Agosto 2007;
- Legge Regione Toscana n. 38 del 13/07/2007;
- Regolamento di attuazione L.R.T. n. 38/07 (D.P.G.R. n.45/R del 07/08/08);
- D. Lgs 81/2008 testo coordinato con D. Lgs 106/2009 vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- Legge 136/2010;
- Le forniture verranno certificate secondo la normativa internazionale UNI, EN, ISO 9001/94 e 9002/94, e comunque secondo la normativa in vigore ed entrata in vigore anche successivamente al contratto e valida fino all'emissione del certificato di Collaudo, ancorché qui non espressamente richiamata;
- Legge 23 dicembre 2021, n. 238;
- Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022;
- Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.